

II

ESTUDIOS SOBRE ENSEÑANZA Y FAMILIA

RELIGIONE ED ISTRUZIONE NELL'ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE DEGLI ORGANI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

MARCO PARISI

Università degli Studi del Molise

Resumen: En numerosas ocasiones, los tribunales que operan en el sistema supranacional encabezado por el Consejo de Europa han tratado disputas en las que el perfil de la libertad religiosa se ha cruzado con el tema de la libertad de educación. Casos que se caracterizaron, en particular, por el impacto de métodos específicos y concretos de organización de los sistemas educativos nacionales en el disfrute de la libertad de religión, como lo demuestran los conflictos relacionados con la hipótesis del adoctrinamiento forzoso, de la frecuencia de enseñanza con un contenido confesionario y del uso de símbolos de pertenencia espiritual en entornos escolares. Así, el examen de las orientaciones jurisprudenciales imperantes se presta a la realización de un control del equilibrio conferido por los jueces europeos al goce de dos derechos, el de la libertad religiosa y el de la libertad educativa, destinados a convivir en el catálogo de los derechos fundamentales enucleado por la Convención de Roma en 1950.

Palabras clave: Educación, libertad religiosa, derechos fundamentales, órganos jurisdiccionales del Consejo de Europa.

Abstract: In numerose occasioni, gli organi giurisdizionali operanti nel sistema sovranazionale facente capo al Consiglio d'Europa si sono occupati di controversie nelle quali il profilo della libertà religiosa si è incrociato con il tema della libertà di istruzione e di educazione. Casi che si sono caratterizzati, in particolare, per l'incidenza delle specifiche e concrete modalità di organizzazione dei sistemi educativi nazionali sul godimento della libertà di religione, come testimoniato dai conflitti relativi alle ipotesi di indottrinamento forzato, alla frequenza di insegnamenti a contenuto confessionale e all'uso dei simboli di appartenenza spirituale negli ambienti scolastici. Così, l'esame dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali si presta alla realizzazione di una verifica sull'equilibrio conferito dai giudici europei al godimento di due diritti, quello

di libertà religiosa e quello di libertà educativa, destinati a convivere nel catalogo di diritti fondamentali enucleato dalla Convenzione di Roma del 1950.

Parole chiave: Istruzione, libertà religiosa, diritti fondamentali, organi giurisdizionali del Consiglio d'Europa.

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Libertà religiosa, principio di non discriminazione e libertà di educazione nel sistema del Consiglio d'Europa. 3. Pluralità delle proposte formative e indicazioni della giurisprudenza Cedu. 4. Conclusioni.

1. INTRODUZIONE

La fisionomia spiccatamente multiculturale e plurireligiosa assunta dalla contemporanea società europea, in ragione delle inarrestabili ondate migratorie degli ultimi decenni e della conseguente attiva presenza di una vasta gamma di esperienze individuali e collettive religiose, ha posto la questione della pacifica convivenza tra popolazioni autoctone e nuclei di nuovi consociati aventi fedi, culture e lingue diverse¹. La necessità di prestare attenzione e considerazione alle differenze, nel suo essere un vero e proprio impegno vincolante per i soggetti istituzionali pubblici tenuti a sostenere e ad incoraggiare l'effettiva concretizzazione del pluralismo, si è palesata, in modo specifico, nel settore dell'istruzione. Infatti, gli Stati nazionali, nella gestione dei compiti di organizzazione e di erogazione dell'educazione, che innegabilmente è un servizio pubblico centrale per lo sviluppo e il miglioramento della persona umana², si sono

¹ In proposito, va ricordato che le Carte costituzionali delle democrazie pluralistiche contemporanee vengono a porsi come «tavole di valori» funzionali alla realizzazione di un continuo processo di integrazione, comportando, innanzitutto, che, dal punto di vista giuridico, la realtà multiculturale venga affrontata nella prospettiva di una dimensione espansiva dei diritti dei singoli e dei gruppi. Una dinamica in virtù della quale si persegue l'obiettivo del pieno riconoscimento del pluralismo ideale e religioso e del diritto all'esistenza di tutte le posizioni di pensiero, destinate ad essere messe in relazione pacifica fra loro utilizzando, per l'appunto, le regole di libertà consolidate. Cfr., CONSORTI, P., *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale*, in FUCILLO, A. (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 207-208.

² Si tratta di un portato del secondo dopoguerra, allorquando la comunità internazionale, con l'approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 (e con le successive Carte o Convenzioni che hanno specificato ed esteso i diritti inviolabili), si è aperta all'orizzonte di principi e valori intrinseci al miglioramento della persona umana, recepiti e fatti propri dai singoli Stati. In occidente ed in Europa, tutte le realtà politiche nazionali hanno proceduto ad una ri-

trovati a dover individuare un soddisfacente punto di equilibrio tra le esigenze di programmazione interna degli interventi e quelle di protezione delle libertà fondamentali, oggetto di garanzia costituzionale e sovranazionale.

Sotto questo profilo, va ricordato come la pluralità delle opzioni educative costituisca un obiettivo di non agevole conseguimento, atteso che essa (nel dividersi tra le concorrenti aspettative di riconoscimento delle diversità, di tutela della libertà di pensiero e di religione, di realizzazione dell'integrazione sociale) si viene a concretare in due ambiti che, pur se distinti, presentano una evidente connessione. Vale a dire, da un lato, la dimensione della libertà di scelta tra le diverse offerte (pubbliche e private) d'istruzione e, dall'altro, quella dell'insegnamento scolastico statale erogato in forme pluraliste ed oggettive.

La necessità di soddisfare, ad un tempo, l'inveramento delle domande di pluralismo educativo e il dispiegarsi della libera azione statale nella predisposizione del servizio scolastico sembra porsi, oggigiorno, in modo critico nei Paesi europei occidentali, ove l'avvento delle istanze multiculturaliste è venuto ad attuarsi in società contraddistinte dal profondo radicamento di consuetudini e tradizioni cultural-religiose tendenzialmente omogenee³.

Stando così le cose, gli orientamenti giurisprudenziali progressivamente maturati in sede di Corte Europea dei Diritti dell'Uomo possono essere utili nella prospettiva di una valutazione dei livelli di equilibrata affermazione del pluralismo, quale valore-guida di matrice giuridica costituzionale ed esigenza

fondazione in senso democratico con la proclamazione costituzionale dei principi di libertà, uguaglianza e non discriminazione dei cittadini e dei culti, in una prospettiva laica, a-confessionale e pluralista nella quale il diritto all'istruzione viene concepito come funzionalmente teso alla promozione e alla crescita del cittadino e della persona. Cfr., BENIGNI, R., *Educazione religiosa e modernità. Linee evolutive e prospettive di riforma*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 52-65.

³ Una risalente unitarietà ed omogeneità culturale, religiosa e sociale che, con sfumature ed intensità diverse, è venuta attenuandosi nei vari Paesi europei interessati dall'intensificarsi dell'immigrazione di popolazioni provenienti da esperienze di civiltà nuove (e, talora, distanti) dalle tradizioni nazionali degli Stati di accoglienza. Così, le istituzioni pubbliche – ai più diversi livelli – sono state fatte oggetto di domande inedite, talvolta presuntamente o effettivamente disomogenee con i valori condivisi dalla comunità insediata e con i principi giuridici che ne costituiscono il presidio. Si veda TOZZI, V., *Società multi-culturale, autonomia confessionale e questione della sovranità*, in TOZZI, V. (a cura di), *Integrazione europea e società multi-etnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 146-148. Nello stesso ordine di idee pure FERLITO, S., *Società multireligiosa e interpretazione normativa*, in FUCCILLO, A. (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, cit., p. 156, per il quale la sfida che il carattere marcatamente multiculturalista degli odierni assetti sociali sta lanciando ai sistemi di democrazia liberale consiste nella realizzazione di una rilettura e di un riesame critico di molte categorie concettuali e giuridiche elaborate sullo sfondo della pregressa omogeneità culturale e religiosa, messa in discussione dai profondi mutamenti in atto. L'obiettivo da conseguire, quindi, non può che essere l'elaborazione di regole giuridiche in grado di considerare le differenze senza annullarle, ma, anzi, valorizzandole, così da governare con successo le società multiculturali.

sociale irrinunciabile per tutte le contemporanee realtà nazionali del continente. Anche se la prospettiva giurisdizionale sovranazionale, come vedremo, si è dimostrata incline a fornire indicazioni differenti in relazione alle diversità di assetti istituzionali e di scelte normative interne dei vari Paesi europei, tuttavia, essa ha costituito (e potrebbe ancora costituire) un aiuto significativo nella definizione dei confini delle iniziative dei pubblici poteri e dei margini di libertà delle proposte educative private⁴.

2. LIBERTÀ RELIGIOSA, PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E LIBERTÀ DI EDUCAZIONE NEL SISTEMA DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Come è ben noto, a livello regionale europeo sono operativi due distinti sistemi normativi: quello del Consiglio d'Europa, basato su norme internazionali pattizie, e quello dell'Unione Europea, che –pur essendo provvisto di una disciplina legislativa internazionale di tipo convenzionale– ha la natura di un vero e proprio ordinamento giuridico in cui porzioni della sovranità nazionale sono state delegate all'azione di un'istituzione comune tra gli Stati aderenti⁵.

Entrambi i sistemi, dotati di propri organi giurisdizionali, condividono l'obiettivo del potenziamento della dimensione geopolitica europea e della valorizzazione della democrazia, dello Stato di diritto, del pluralismo politico ed ideale, del coordinamento economico, della pacifica convivenza a livello internazionale, della protezione dei diritti dell'Uomo e delle libertà inalienabili⁶.

⁴ I mutamenti sociali indotti dalla multiculturalità hanno determinato, com'è noto, un ampio cambiamento nel mondo della scuola, interessante sia la composizione del corpo studentesco che del personale docente. Così, le classi si sono popolate di simboli e di riti religiosi portati dagli studenti immigrati, a cui ha fatto seguito, da parte dei diversi sistemi scolastici nazionali, l'alternarsi di aperture e di chiusure rispetto a queste novità. Parimenti dicasi per il corpo insegnante, divenuto progressivamente sempre più multietnico, con la ricorrenza di casi giudiziari (sia nazionali che sovranazionali, come si vedrà) sull'uso del velo o di altro abbigliamento etnico-religioso, talora ammesso e altre volte vietato dalle normative interne ai vari Paesi. Proprio nel confronto con tali temi, sono state offerte a livello giurisdizionale soluzioni che, pur avendo una linea di coerenza interna rispetto alle indicazioni normative sovranazionali, sono risultate essere diversificate al fine di non compromettere strutturalmente le varie scelte nazionali di politica educativa.

⁵ CASSETTI, L., *L'«ordinamento» sovranazionale dell'Unione Europea e il «sistema» CEDU: diritti, garanzie (multilevel) e politiche pubbliche*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo. Consulta on line*, 19 giugno 2020, pp. 9-15.

⁶ Si ricorda, tuttavia, che l'Unione Europea trae la sua origine da un insieme di accordi (ovvero i Trattati di Parigi e di Roma, rispettivamente, del 18 aprile 1951 e del 25 marzo 1957) che le conferivano, inizialmente, attribuzioni di natura prevalentemente economica. Queste ultime sono state estese, poi, grazie all'adozione delle successive convenzioni formalizzanti giuridicamente una

Pur nella condivisione di questo disegno strategico di fondo, le due organizzazioni europee restano attualmente ben distinte, sia per la diversità dei loro organi, sia per il differente rango del diritto prodotto, sia, infine, per la difformità, anche numerica, degli Stati aderenti ad esse. Una diversificazione che è evidenziata proprio dall'azione a tutela delle libertà fondamentali, costituente la vocazione primaria e la ragione d'essere del Consiglio d'Europa e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove, invece, essa è solo una funzione complementare del sistema e degli organismi europolitani⁷.

Ora, anche se l'Unione Europea è venuta progressivamente sviluppando una propria sensibilità rispetto ai temi dell'istruzione e della formazione⁸, può essere ben comprensibile come la giurisprudenza che ha avuto occasione di occuparsi, tematicamente e direttamente, della libertà religiosa (intesa in senso

sempre più intensa integrazione politica tra gli Stati aderenti, ai settori di maggiore connotazione sociale e di spiccata connessione con l'impegno internazionale alla salvaguardia dei diritti della persona umana.

⁷ Per quanto pure nell'ambito dell'Unione Europea vengano, oggigiorno, salvaguardati i diritti fondamentali dell'Uomo (di recente proclamati formalmente e solennemente nella Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 e, poi, nel Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007), questa specifica materia non costituisce una competenza primaria del sistema europolitano. Infatti, sugli Stati membri incombe, in quanto aderenti all'Unione, il rispetto dei diritti inalienabili della persona umana, ma esso si pone come un obbligo che rappresenta soltanto un limite da osservare nel dare attuazione al diritto comunitario. Ciò sempre all'interno del quadro delle materie, e delle relative politiche di azione, che le norme dei Trattati assegnano alla competenza del diritto dell'Unione Europea, conformemente al principio generale di attribuzione (di cui all'art. 5 del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992).

⁸ Il sistema dell'Unione Europea ha preso ad assumere la fisionomia di un 'luogo di incontro' di culture diverse, che, tuttavia, si riconoscono attorno ad un sistema di valori costitutivi comuni. Anzi, può dirsi che è proprio l'avvenuta individuazione di questi valori, ormai talmente solidi e granitici (al punto da essere definiti transepolari e oggettivamente non più realisticamente suscettibili di una ridiscussione), che ha conferito alle istituzioni comunitarie l'assolvimento di un ruolo effettivo ed importante in materia di istruzione ed educazione delle giovani generazioni. In sostanza, l'Unione Europea si pone l'obiettivo di essere un grande polo di attrazione culturale e un concreto modello giuridico-politico di convivenza pacifica per il resto del mondo, facendo leva sull'istruzione come strumento di miglioramento dei singoli individui in una logica di valorizzazione delle identità culturali dei Paesi membri. Così, la gestione dei sistemi nazionali d'istruzione è lasciata alla libera determinazione degli Stati, a condizione che essa sia animata da un approccio pluralista ed inclusivo, imperniata sul pieno riconoscimento della pari dignità delle culture, tendente alla realizzazione di un mosaico di identità che ambisce a favorire fattivamente proprio la necessaria coabitazione tra le diverse anime ideali. L'integrazione politica e il processo costituzionale a livello europolitano trovano nella valorizzazione dell'identità culturale di ciascuno Stato uno strumento per la realizzazione personale dei consociati, che, attraverso la fruizione di percorsi educativi contraddistinti dal riferimento continuo alle specificità storico-culturali nazionali e al patrimonio di principi etici fatto proprio dal sistema comunitario, acquistano piena consapevolezza della duplice dimensione costituita dalla cittadinanza nazionale e dell'Unione Europea. Cfr., CARTABIA, M., «Unità nella diversità»: il rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni nazionali, in *Dir. Un. Eur.*, 2005, 3, pp. 601-602.

ampio, ovvero comprendendo in essa qualsiasi atteggiamento assunto nei confronti dell'esperienza trascendente) e di educazione sia stata quella della Commissione e della Corte di Strasburgo. Tali orientamenti giurisprudenziali si sono rivelati essere particolarmente significativi in riferimento all'art. 9 della Convenzione Europea del 4 novembre 1950 (*Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*) e all'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1 del 20 marzo 1952 (*Diritto all'istruzione*), quali norme di più immediato interesse rispetto all'attuazione delle istanze di pluralismo educativo, oggetto di considerazione dal sistema del Consiglio d'Europa⁹.

Va detto che il diritto all'istruzione e all'educazione, così come concepito nel sistema convenzionale, è venuto a configurarsi nelle forme di un ampio processo di formazione e di maturazione della persona umana, a cui la stessa istruzione è finalizzata per concorrere alla definizione del carattere, della volontà, dello spirito e dell'equilibrio psicofisico dei giovani discenti. Per cui, la stessa lettura del citato art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1 consente di realizzare come il contenuto della norma abbia ad oggetto, nell'insieme, tutte le attività di insegnamento e di educazione, considerate sia come compito e funzione dei pubblici poteri statali che come attribuzione e diritto primario dei genitori. Diritto che, sotto quest'ultimo profilo, opera anche come vero e proprio ostacolo all'azione dello Stato e dei suoi organi, tenuti a dover adeguatamente considerare ed osservare i convincimenti religiosi e filosofici dei titolari della patria potestà genitoriale.

Come accennato, interpretando estensivamente la lettera della norma, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è stata incline a concepire una vasta portata applicativa del diritto all'istruzione, a cui è stato riconosciuto il valore di vero e proprio diritto universale¹⁰. In particolare, la stessa confezione dell'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1 si è prestata ad agevolare questo esito interpretativo, atteso che il legislatore convenzionale ha voluto precisare come il diritto all'istruzione non possa essere negato a nessuno, conferendo una significativa valenza antidiscriminatoria alla norma. Viene ad emergere, così, oltre all'evidenziato nesso di reciprocità tra libertà religiosa e libertà di educa-

⁹ Sul legame tra libertà di religione e libertà di educazione, anche in riferimento al contesto scolastico, si veda DURISOTTO, D., *Educazione e libertà religiosa del minore*, Napoli, Jovene, 2011, pp. 27-30.

¹⁰ Come evidenziato in dottrina, le posizioni giuridiche protette dal primo e dal secondo periodo della norma sono strettamente connesse, così come parzialmente sovrapposte ma anche ben distinguibili. Da un lato, è fissato il diritto di tutti ad avere accesso all'istruzione e, dall'altro, il diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni ideali da parte dello Stato. Cfr., TOSCANO, M., *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Itinerari giurisprudenziali*, Pisa, Edizioni ETS, 2018, p. 239.

zione, anche un legame naturale tra le indicazioni del menzionato art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1 e quelle dell'art. 14 Cedu, relative alla non discriminazione¹¹, nella misura in cui devono ritenersi violativi di entrambe le disposizioni convenzionali eventuali trattamenti irragionevolmente differenziati, menomanti, ad un tempo, l'effettività del principio di eguaglianza e il diritto all'istruzione.

Si avrà modo di evidenziare che, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, come si è accennato, è venuta ad affermarsi la convinzione per cui, nella contemporanea società democratica, il diritto all'istruzione sia indispensabile per una compiuta realizzazione delle libertà della persona umana¹². Occupando nella scala dei valori condivisi una posizione di prima grandezza, qualsivoglia interpretazione di tipo condizionante e una conseguente applicazione di natura restrittiva dell'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1, oltre a non essere rispondenti allo scopo e all'obiettivo di tale disposizione, si porrebbero al di fuori dello spirito animante l'intero accordo convenzionale.

¹¹ In riferimento all'art. 14 Cedu, va ricordato che, conformemente ad un orientamento consolidato tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, questa disposizione, nel prevedere un divieto di discriminazione, non si presta ad assicurare un diritto indipendente ed autonomo rispetto alle altre garanzie convenzionali. Infatti, il divieto in questione va interpretato in connessione con il godimento dei diritti e delle libertà contemplati e protetti nella prima parte della stessa Convenzione. Si tratta di una interpretazione sufficientemente pacifica in giurisprudenza, anche se può ritenersi che, poi, nel corso degli anni, l'ambito di applicazione dell'art. 14 sia venuto ad ampliarsi e si sia, così, attenuato il rapporto di accessorialità che lega questa norma ai diritti 'sostanziali' riconosciuti in sede convenzionale.

Va anche ricordato che i principali criteri concernenti l'interpretazione dell'art. 14 Cedu sono stati fissati dalla Corte di Strasburgo in occasione della sentenza del 23 luglio 1968, relativa al *Caso linguistico belga contro Belgio*. In questa decisione si è precisato: che l'art. 14 non gode di un'applicazione indipendente, ma, in linea di massima, in relazione ai diritti e alle libertà convenzionali di carattere più specifico; che la norma va valutata nel senso più preciso, in linea con l'espressione inglese del testo della Convenzione (*without discrimination*), da preferire rispetto a quella meno obbligatoria della versione francese (*sans distinction aucune*); che la diversità di trattamento assume la fisionomia di discriminazione, con la conseguente violazione dell'art. 14 Cedu, nel momento in cui la distinzione realizzata non è assistita da una giustificazione obiettiva e ragionevole; che l'art. 14 subisce una violazione allorché venga constatata l'assenza di un ragionevole nesso di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito.

In argomento si veda LARICCIA, S., *I diritti delle minoranze in Europa*, in CARDIA, C., (a cura di), *Studi in onore di Anna Ravà*, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 481-483.

¹² Per chiara asseverazione dottrinale e giurisprudenziale, il diritto all'istruzione rientra nel novero dei diritti fondamentali e, in questa veste, è stato formalmente riconosciuto, per la prima volta nel 1948, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Sulla scorta di quest'autorevole identificazione, sono molti gli strumenti di diritto internazionale che hanno riconosciuto e tutelato il diritto in questione, ritenuto in grado di svolgere, come si è già rilevato, un ruolo fondamentale e impreteribile nello sviluppo della personalità del fanciullo e nel miglioramento della condizioni di vita di ognuno. Cfr., Russo, R., *Il diritto all'istruzione nel diritto internazionale: tra strumenti di tutela e obiettivi ancora da raggiungere*, in *Ius in itinere*, 10 marzo 2020, pp. 2 ss.

3. PLURALITÀ DELLE PROPOSTE FORMATIVE E INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA CEDU

Approfondendo quanto accennato in precedenza, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'esercizio della sua funzione di assicurazione del rispetto degli impegni assunti dalle Alte Parti contraenti, si è frequentemente trovata a dover verificare la corretta attuazione delle indicazioni sovranazionali in materia di diritto all'istruzione e all'educazione. La significativa estensione della capacità applicativa dell'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1 ha fatto sì che la Corte di Strasburgo abbia interpretato il diritto considerato nei termini di un'ampia effettività dei servizi d'istruzione e di educazione.

In modo specifico, il diritto di accesso all'istruzione è stato considerato dalla giurisprudenza Cedu nelle forme di un diritto di fruizione delle prestazioni erogate dalle istituzioni educative operative nel territorio degli Stati membri del Consiglio d'Europa¹³, al fine di agevolare la diffusione delle conoscenze e la promozione della crescita intellettuale della persona umana. Tuttavia, la Corte Europea, pur ritenendo che le pubbliche potestà nazionali non possano negare la libera frequenza dei centri d'istruzione creati dallo Stato o beneficiari dell'autorizzazione statale, ha avuto modo di precisare come il diritto all'istruzione non sia assoluto, ma, alla pari degli altri diritti e delle altre libertà convenzionali, sia soggetto alla disciplina legislativa interna¹⁴. Sulla base di

¹³ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Caso linguistico belga contro Belgio*, sentenza del 23 luglio 1968, §§ 3-5. All'origine di tale vicenda, si individua il ricorso presentato al massimo organo giurisdizionale europeo dai genitori di oltre 800 minori francofoni, che vivevano in determinate zone del Belgio a maggioranza linguistica neerlandese e che lamentavano l'impossibilità per i loro figli di accedere all'insegnamento in lingua francese. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che negare a dei minori l'accesso a scuole in lingua francese, dotate di statuto speciale nei sei comuni della periferia di Bruxelles, per il solo fatto che i genitori non erano residenti in tali comuni costituisce una violazione dell'art. 14 Cedu e dell'articolo 2 del Protocollo n. 1. Tuttavia, la Corte ha anche sostenuto che la Convenzione non garantisce ad un minore il diritto ad un'istruzione statale o sovvenzionata dallo Stato nella lingua dei propri genitori.

¹⁴ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Altinay contro Turchia*, sentenza del 9 ottobre 2013, § 33. Nel merito di questo caso, il ricorrente, Altinay, proveniente da un istituto professionale turco, non superava per pochi centesimi, il *test* di ammissione alla facoltà di Scienze della Comunicazione. A suo giudizio, la causa sarebbe stata individuabile nelle nuove regole riformanti l'ammissione all'Università, ai sensi delle quali veniva attribuito un punteggio differente a seconda della provenienza scolastica. Gli studenti dei licei, rispetto a quelli delle scuole professionali, contavano su coefficienti di calcolo del voto di ammissione più favorevoli. La riforma, inoltre, non aveva provveduto all'introduzione di alcuna disciplina transitoria per coloro che già avessero maturato delle aspettative di accesso all'Università. Il ricorrente invocava, così, la violazione dell'art. 14 Cedu, in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1. Nell'esame delle doglianze sollevate, la Corte, all'unanimità, non riscontrava alcuna violazione per l'assenza di una regolamentazione transitoria, disciplinate la fase di passaggio da un regime normativo all'altro; a

tale orientamento, per i giudici sovranazionali, i poteri statali nazionali usufruirebbero, in materia d'istruzione e di educazione, di ampi margini di libertà nella definizione di limiti e di vincoli nel godimento delle guarentigie convenzionali, a condizione di porre restrizioni prevedibili, di perseguire un fine legittimo e di rispettare il principio di proporzionalità. Di conseguenza, volendo esemplificare, sarebbe legittimo, per le autorità interne, poter consentire l'ammissione ai livelli più alti dei sistemi d'istruzione a vantaggio di specifiche categorie di potenziali utenti¹⁵ o poter stabilire procedure selettive di accesso a 'numero chiuso' ai corsi di laurea¹⁶.

maggioranza di cinque voti contro due, si esprimeva in senso negativo rispetto alle ipotesi di violazione del dettato convenzionale in riferimento alla previsione di coefficienti differenti.

¹⁵ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Leyla Şahin contro Turchia*, sentenza del 10 novembre 2005, § 154. Per i giudici di Strasburgo, il diritto all'istruzione, garantito dall'art. 2 del Protocollo n. 1, è destinato avere una sua specifica applicazione anche in riferimento all'insegnamento di grado universitario. Nello specifico, in Turchia, il divieto del porto del foulard islamico negli istituti d'istruzione universitari è stato ritenuto tale da non costituire una violazione dei diritti e delle libertà enunciati agli art. 8, 9, 10 e 14 dell'accordo convenzionale. Per cui la Corte ha ritenuto di dover respingere le doglianze della ricorrente, reiteratamente espulsa dai corsi universitari per la sua determinazione a voler indossare il velo al fine di rispettare un precetto religioso suggerito dalla pratica musulmana più conservatrice. I giudici di Strasburgo hanno riconosciuto che, relativamente all'uso del foulard islamico nelle università statali turche, la manifesta ostentazione di questo simbolo religioso si sarebbe configurata nelle forme di una rivendicazione politico-sociale, a mezzo della quale alcune formazioni partitiche avrebbero mirato a favorire l'introduzione della *Sharia* nel sistema ordinamentale del Paese. La Corte Europea, ritenendo che lo Stato democratico-costituzionale contemporaneo, in ossequio ai suoi doveri di neutralità e di imparzialità, sia tenuto ad astenersi dall'esprimere valutazioni di parte sulla bontà delle credenze religiose, ha ritenuto legittimo che le autorità pubbliche turche avessero limitato l'uso del velo islamico e di altri simboli religiosi negli spazi comuni più naturalmente deputati all'espressione della laicità, come i centri di educazione e di istruzione universitaria. Ciò al fine di salvaguardare l'assolvimento, da parte dello stesso Stato, della funzione di organizzatore neutrale ed imparziale dell'esercizio delle diverse religioni, dei più differenti culti e delle più varie credenze, quale contributo alla garanzia dell'ordine pubblico, della pace religiosa e della tolleranza in una società democratica, come quella turca, estremamente sensibile alla salvaguardia del secolarismo e del principio di non identificazione. Per un commento di questa vicenda, con valutazioni adesive rispetto agli orientamenti della Corte di Strasburgo, si veda BELGIORNO DE STEFANO, M. G., *Le radici europee della laicità dello Stato*, in FUCCILLO, A., (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, cit., pp. 52-55. Invece, per una analisi con accenti critici rispetto alle scelte della Corte (contraddistinte da una eccessiva sensibilità per la tutela della particolare realtà socio-politica turca), si veda PARISI, M., *Simboli e comportamenti religiosi all'esame degli organi di Strasburgo. Il diritto all'espressione dell'identità confessionale tra (presunte) certezze degli organi sovranazionali europei e (verosimili) incertezze dei pubblici poteri italiani*, in PARISI, M. (a cura di), *Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, pp. 162-168.

¹⁶ Un orientamento già maturato dalla giurisprudenza convenzionale a partire dalla sentenza del 16 novembre 1999, resa nel caso *Lukach contro Russia*. In questa vicenda, di fronte ad un ricorso di uno studente russo escluso dall'accesso all'istruzione superiore di secondo grado a causa del mancato superamento delle prove selettive di ammissione, la Corte Europea ha ritenuto legittima la decisione delle autorità nazionali, sostenendo la tesi della fruizione di margini di discrezionalità statale nella regolamentazione dei servizi d'istruzione e la non ricorrenza degli estremi di violazione dell'art. 14

Va detto che anche in sede di redazione dei testi convenzionali, quanto all'individuazione della dicitura più opportuna per le indicazioni da riferirsi al diritto all'istruzione e all'educazione, si era, in modo chiara, evidenziata l'esigenza di tener conto della peculiarità delle diverse scelte nazionali in materia, così da favorire il rispetto degli spazi di discrezionalità a beneficio delle singole autorità statuali. Per questo motivo, ad onta del fatto che la Corte Europea abbia, di continuo e in modo assertivo, attribuito al pluralismo una funzione centrale nell'affermazione della democrazia e dello Stato di diritto, la giurisprudenza Cedu ha inteso individuare nel margine di apprezzamento a disposizione dei pubblici poteri nazionali un confine per la concretizzazione delle istanze pluralistiche della e nella scuola¹⁷.

È in questa prospettiva che è venuto ad affermarsi l'orientamento giurisprudenziale per cui, a fronte della legittimità di scelta individuale (sia dei discenti che delle loro famiglie) in favore delle scuole a tendenza ideologica al posto degli istituti d'istruzione pubblici, non sussisterebbe alcun obbligo positivo statale di sostenere economicamente gli istituti d'istruzione privati aventi una caratterizzazione filosofica o religiosa. Non si profilerebbe alcuna trasgressione dei precetti convenzionali in tutte le ipotesi in cui le autorità nazionali, oltre a non finanziare le scuole idealmente orientate, decidessero anche di non conferire alcun tipo di sostegno economico in favore delle famiglie optanti per un'offerta formativa privata¹⁸. Allo stesso modo, secondo un consolidato orientamento della giurispru-

Cedu e dell'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1. Ciò in quanto le norme convenzionali consentono agli Stati di subordinare l'ammissione agli istituti di educazione previo superamento di un concorso, competendo, peraltro, esclusivamente alle autorità nazionali la determinazione dell'oggetto e della portata dei *test* di ingresso, nonché la definizione della loro appropriatezza. Così, i giudici hanno ritenuto che l'imposizione di un numero chiuso, determinato sulla base delle risorse materiali a disposizione degli istituti educativi, dovesse ritenersi in linea con le indicazioni convenzionali, secondo cui la regolamentazione del diritto di accesso all'istruzione è suscettibile di variare in funzione delle necessità e delle risorse della comunità nazionale e degli individui.

¹⁷ MARTÍNEZ-TORRÓN, J., *La (non) protezione dell'identità religiosa dell'individuo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in MAZZOLA, R., (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in materia di libertà religiosa*, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 78. Nello stesso ordine di idee anche BELGIORNO DE STEFANO, M. G., *Soggettività e comunità nello Stato laico*, in TEDESCHI, M. (a cura di), *Comunità e soggettività*, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2006, p. 494, secondo cui la Corte Europea ha chiaramente affermato che l'istruzione pubblica deve costituire una sorta di 'zona franca' in cui gli studenti possano essere educati all'uguaglianza, alla tolleranza ed al rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona umana. Tuttavia, tali libertà possono essere lecitamente limitate per garantire, da un lato, la laicità e la democraticità degli Stati, e per assicurare, dall'altro, l'ordine pubblico e la pace sociale, quali beni, a loro volta, strumentali per affermare il pieno godimento dei diritti individuali.

¹⁸ Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, *Verein Gemeinsam Lernen contro Austria*, decisione del 6 settembre 1995. In questa vicenda, il ricorrente sosteneva di essere vittima di una discriminazione in ragione del fatto che le uniche scuole private austriache a beneficiare di finan-

denza Cedu, non si avrebbe alcuna violazione delle disposizioni pattizie ove si registrasse, a livello normativo nazionale, la pretesa del versamento di un tributo allo Stato da parte delle soggettività private intenzionate a creare scuole ideologicamente connotate (sia in senso confessionale che aconfessionale¹⁹).

Gli organi giurisdizionali di Strasburgo si sono, poi, anche dimostrati inclini a ritenere le eventuali decisioni nazionali di definire limiti alla possibilità di frequenza delle scuole confessionali come del tutto conformi con il discrezionale diritto statale di organizzazione e di programmazione dei singoli sistemi d'istruzione. Più specificamente, allorché l'adozione di strategie pubbliche di contenimento della libertà dell'offerta educativa privata venga posta in essere al fine di soddisfare particolari necessità, come –ad esempio– quelle poste dall'inclusione e dall'integrazione sociale degli stessi studenti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa nel sostenerne la coerenza rispetto alle indicazioni convenzionali, nella logica del conferimento di un certo margine di apprezzamento nazionale²⁰. In modo concreto, nell'ipotesi in cui

ziamenti pubblici fossero quelle gestite dalle Chiese. Va detto che a presentare il ricorso era, per l'appunto, un'intera associazione avente la gestione di una scuola privata a Vienna, esclusa da qualsiasi sovvenzione economica statale dato che la legislazione austriaca ne riservava la fruizione solo in favore degli istituti d'istruzione operativi al fine di soddisfare un chiaro bisogno sociale. Tale differenziazione di trattamento, secondo i ricorrenti, sarebbe stata tale da integrare gli estremi di una violazione dell'art. 14 Cedu e dell'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1. Tuttavia, la Commissione Europea, ritenendo che non vi fossero le condizioni per constatare il mancato rispetto del dettato convenzionale, ha avuto modo di evidenziare l'assenza di obblighi cogenti in capo agli Stati aderenti alla Cedu in tema di finanziamento delle scuole private e che, nel caso specifico, la diversità di trattamento in Austria tra differenti tipologie di scuole private dovesse considerarsi giustificata dall'ampia diffusione sociale degli istituti privati confessionali e dalla frequenza di essi da parte di un numero significativamente alto di studenti.

¹⁹ In questa prospettiva è indicativa, pur se risalente nel tempo, la decisione del 2 maggio 1978, resa dalla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, in sessione plenaria, nel caso *X contro Regno Unito*. Si tratta di una pronuncia relativa ad una controversia avente come protagonista un gruppo di genitori che si era battuto per l'erezione di un istituto di istruzione non confessionale in Irlanda del Nord, ove la maggior parte delle scuole pubbliche erano ex scuole private protestanti, rimaste sostanzialmente con tale impronta religiosa. I ricorrenti lamentavano, in particolare, un trattamento discriminatorio nella misura in cui le scuole, pur avendo un orientamento filo-confessionale, erano completamente finanziate dallo Stato, mentre le scuole private, confessionali o non confessionali, ricevevano contributi inferiori. La Commissione, ritenendo ragionevole che uno Stato scegliesse di limitare il proprio finanziamento nei confronti delle scuole private, giustificava la differenza di trattamento prescindendo, però, da qualsiasi valutazione inerente al tipo di educazione religiosa in concreto trasmessa nella scuola pubblica o privata, e dimostrando, in questo modo, poca attenzione nel garantire una effettiva parità di trattamento tra istituti d'istruzione aventi l'impronta confessionale della religione dominante nello Stato rispetto alle scuole (private) aconfessionali o di diverse confessioni religiose.

²⁰ Si ricorda che la stessa Convenzione Europea riconosce, in modo esplicito, agli Stati contraenti la possibilità di porre in essere misure limitative dei diritti e delle libertà da essa garantiti, facendo ricorso, nell'indicare i confini dell'azione statale, a formule normative perlopiù flessibili ed indeterminate. Tali formule avrebbero l'effetto chiaro di conferire agli stessi Stati un ampio

i vincoli siano assunti per consentire ai discenti più fragili (per età e per condizione personale) di raggiungere il grado di maturità richiesto per la frequenza delle lezioni, le determinazioni limitative dei pubblici poteri nazionali non possono essere considerate come irrispettose del diritto genitoriale ad educare la prole conformemente ai propri convincimenti religiosi, nella misura in cui essi si configurino come preordinate alla migliore realizzazione personale delle giovani generazioni.

Così, la giurisprudenza Cedu ha potuto ritenere che il conseguimento del diploma di scuola primaria venga a porsi come criterio propedeutico, fissato dalle autorità statali, per consentire la frequenza di una scuola coranica. Ciò in quanto la definizione di questo requisito obbligatorio risponderebbe all'esigenza di una equilibrata integrazione sociale dei discenti di religione islamica, si configurerebbe come una misura necessaria e proporzionata e, in quanto tale, non precluderebbe ad alcuna violazione dell'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1. Sotto un diverso angolo prospettico, proprio l'accennata esigenza di favorire l'inclusione sociale degli studenti suffragherebbe la fissazione della misura della frequenza scolastica obbligatoria, pure a fronte di una volontà in senso contrario dei genitori e di un loro orientamento in favore dell'educazione domiciliare. Secondo la Corte, in realtà, la salvaguardia di un ampio insieme di finalità connesse alla fruizione del diritto all'istruzione, nel novero delle quali rientrerebbe pure l'obiettivo della più compiuta integrazione sociale dei discenti, sarebbe conseguibile esclusivamente a mezzo della frequenza scolastica, pur non negandosi che la realizzazione di attività d'istruzione a domicilio possa prestarsi al raggiungimento dei medesimi livelli di apprendimento attesi dalla fruizione dei servizi educativi forniti dalla scuola. Non si profilerebbe alcuna eventualità di mancato esercizio del diritto genitoriale all'educazione della prole conformemente alle personali convinzioni religiose e filosofiche nel momento in cui le pubbliche autorità nazionali decidessero di imporre l'obbligo della frequenza scolastica, intendendo tale provvedimento

marginale di discrezionalità nel perseguimento dei loro obiettivi politici e legislativi e nella individuazione delle misure più idonee alla realizzazione di queste specifiche finalità. Tuttavia, si è osservato un significativo allargamento del campo di applicazione della discrezionalità statale, che ha suggerito diversi interrogativi in ordine ad una supposta riduzione della giurisdizione sovranazionale europea all'esplicazione di una funzione semplicemente confermativa delle scelte nazionali. Difatti, nella concreta attuazione del margine di apprezzamento, ci si è spinti non solo ad adottare misure restrittive del godimento dei diritti e delle libertà convenzionali, ma anche a condizionare, in un senso o nell'altro, la traduzione effettiva degli impegni di conformazione degli ordinamenti interni alle decisioni con cui gli organi giurisdizionali del Consiglio d'Europa abbiano riconosciuto e dichiarato una violazione dei diritti fondamentali. Si veda D'ANGELO, G., *Ordinamenti giuridici e interessi religiosi. Argomenti di diritto ecclesiastico comparato e multilivello*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 128-129.

come strumentale alla socializzazione e al miglioramento sotto il profilo umano delle giovani generazioni²¹.

Ciò detto, in riferimento alla tematica del pluralismo nella scuola, l'analisi della giurisprudenza convenzionale ha consentito di giungere alla conclusione che essa è stata intesa, prevalentemente, nella dimensione di un netto rifiuto dell'indottrinamento forzato, dell'ampia realizzazione della libertà di pensiero e dell'assenza di qualsivoglia coartazione ideale nell'erogazione delle attività educative nelle scuole pubbliche²². Tale orientamento della Corte di Strasburgo non va letto nella prospettiva di una delegittimazione di eventuali insegnamenti religiosi presenti nell'offerta formativa pubblica nazionale, laddove essi vengano proposti nel rispetto dell'oggettività e del pluralismo ideale oppure venga normativamente contemplata l'ipotesi del non avvalersi di questi specifici corsi di lezione²³. Più specificamente, come prima accennato, i giudici europei

²¹ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Konrad contro Germania*, decisione dell'11 settembre 2006. In questo caso, i ricorrenti erano due genitori, appartenenti ad una comunità cristiana fortemente legata alla Bibbia e rifiutanti per i loro figli la frequenza di scuole private o statali, adducendo a giustificazione di ciò specifici motivi religiosi. I genitori ricorrevano, infatti, ritenendo che l'istruzione scolastica statale non fosse in sintonia con le loro convinzioni, a causa della presenza nell'offerta educativa pubblica dell'insegnamento di educazione sessuale e della continua proposta di fiabe e storie mistiche incompatibili con i loro convincimenti spirituali. Di conseguenza essi avevano optato per attività di educazione domiciliare, ritenendo invece l'obbligo della frequenza scolastica una misura in contraddizione con le indicazioni dell'art. 14 Cedu e dell'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1. Nell'esame di tali doglianze, la Corte di Strasburgo, giungendo ad una valutazione di rigetto, ha avuto modo di osservare come l'interferenza con l'esercizio del diritto genitoriale all'educazione della prole dovesse ritenersi legittima in vista dell'interesse pubblico a garantire un'istruzione completa e rispettosa delle esigenze di socializzazione dei giovani studenti. Così, pur ritenendo che le norme convenzionali non abbiano avuto una completa realizzazione, la misura adottata dalle autorità nazionali doveva ritenersi soddisfacente delle esigenze di oggettività, proporzionalità e ragionevolezza degli obiettivi perseguiti.

²² PARISI, M., *Linee evolutive dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 9 della Convenzione di Roma. Sviluppi e prospettive per il diritto di libertà religiosa nello spazio giuridico europeo*, in *Dir. fam. pers.*, 2009, 2, pp. 1527-1528.

²³ Ne è convinto, in dottrina, COLAIANNI, N., *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 102, per il quale una corretta realizzazione del pluralismo educativo verrebbe ad essere contraddetta dal carattere obbligatorio di insegnamenti confessionali (o, comunque, religiosamente orientati). A questo proposito, si consideri il caso *Papageorgiou e altri contro Grecia* e la decisione della Corte Europea del 31 gennaio 2020. Proprio questa vicenda si presta a confermare la descritta linea di pensiero del massimo organo giurisdizionale convenzionale, avallata anche dalla dottrina, avendo come suoi protagonisti due genitori greci, lamentanti la violazione di specifiche norme della Carta del 1950 ad opera della macchinosa procedura interna per ottenere l'esonero dalla frequenza obbligatoria dei corsi di religione ortodossa a beneficio dei loro figli. In particolare, i ricorrenti si lamentavano di aver dovuto presentare una dichiarazione solenne in cui affermavano di non essere affiliati alla Chiesa ortodossa orientale, del fatto che il preside della scuola era stato obbligato a chiedere se la dichiarazione resa fosse vera e che i suddetti documenti dovevano essere conservati con i registri scolastici ufficiali. Nel valutare il ricorso, al di là delle altre disposizioni convenzionali invocate dai ricorrenti

hanno avuto modo di evidenziare la convinzione per cui l'eventuale rifiuto opposto dalle autorità scolastiche nazionali alla richiesta di esonero dalla frequenza delle lezioni di educazione religiosa non possa considerarsi lesivo dell'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1, nel momento in cui l'insegnamento venga trasmesso in modo neutrale, obiettivo e pluralista. Così, un corso di lezioni avente una simile caratterizzazione non sarebbe tale da assumere la fisionomia di un indebito indottrinamento, contrastante con il diritto genitoriale ad educare la prole conformemente alle personali convinzioni ideali, e potrebbe anche legittimare il diniego statale alla predisposizione di insegnamenti alternativi²⁴.

Il tema della surrettizia realizzazione di attività educative idealmente caratterizzate è stato al centro di diverse dispute aventi ad oggetto la presenza dei simboli religiosi negli istituti d'istruzione statale e il significato che ad essi va conferito negli attuali contesti sociali fortemente declinati al plurale²⁵. Proprio in questi casi, la Corte Europea ha potuto riflettere sulla capacità di indottrina-

(artt. 8, 9 e 14 Cedu), la Corte ha ritenuto di poter constatare solo una flagrante violazione dell'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1, sostenendo che la normativa greca fosse tale da porre un indebito onere sui genitori e da richiedere loro di rivelare la propria religione o le proprie convinzioni filosofiche al fine di ottenere che la prole venisse esentata dalla frequenza obbligatoria delle lezioni di educazione religiosa.

²⁴ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Grzelak contro Polonia*, decisione del 15 giugno 2010. In questo caso veniva in rilievo il profilo 'negativo' della libertà religiosa, inteso come diritto di non professare alcuna religione e di seguire convincimenti di matrice ateistica. Specificamente, i ricorrenti, due genitori dichiaratisi agnostici, desideravano che il figlio potesse frequentare a scuola un corso di etica anziché di religione, così come previsto dal diritto polacco. Tuttavia, a causa delle ridotte risorse economiche pubbliche e dello scarso interesse degli altri alunni, la scuola elementare e media frequentata dal figlio non proponeva corsi di etica, ma esclusivamente lezioni di religione, dalle quali il figlio era dispensato. Donde la permanenza dell'alunno nei locali scolastici senza alcuna attività didattica svolta in suo favore e la presentazione di un ricorso in sede giurisdizionale europea, lamentando la violazione dell'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1 e dell'art. 9 Cedu in combinato disposto con l'art. 14. Nel valutare queste doglianze, la Corte Europea ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per una violazione del diritto dei genitori ad educare la prole in coerenza con le proprie convinzioni filosofiche, in virtù dell'opzionalità conferita all'insegnamento di religione e della libera scelta discrezionale statale nell'organizzazione del sistema educativo pubblico. Diversamente, invece, i giudici di Strasburgo si esprimevano nel constatare una violazione del diritto di libertà religiosa e del divieto di discriminazione, ritenendo che l'impossibilità di frequenza, in via alternativa, di un insegnamento di etica sarebbe stata tale da favorire una sorta di stigmatizzazione delle opinioni agnostiche dei ricorrenti. In dottrina si veda il commento di TURCHI, V., *Libertà religiosa e libertà di educazione di fronte alla Corte di Strasburgo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 29, 2012, 8 ottobre 2012, pp. 42-44.

²⁵ Il confronto giurisprudenziale ha riguardato anche il ruolo da attribuirsi alla simbologia religiosa nei più diversi contesti comuni, nel momento in cui essi vanno «(...) a costituire il mezzo privilegiato per la comunicazione, nella società contemporanea, della propria identità culturale, svolgendo, nello stesso tempo, la funzione di rendere conoscibile nello spazio pubblico la propria appartenenza ad una comunità spirituale e di rivendicazione della specificità culturale dei singoli e dei gruppi». Così PARISI, M., *Società multi-etnica e simboli religiosi tra laicità delle istituzioni*

mento forzato insita in essi, al fine di constatare se e quali forme di compromissione della libertà di coscienza degli studenti venissero a concretarsi e verificarsi, di conseguenza, la loro contraddittorietà rispetto alle prescrizioni convenzionali. L'accertamento condotto in sede giurisdizionale europea ha proposto, come ampliamento evidenziato, in dottrina, una considerazione del principale emblema della tradizione religiosa cristiana, ovvero del crocifisso, come simbolo sostanzialmente 'passivo', incapace di esercitare sui discenti una rilevante pressione di condizionamento ideale²⁶. Più precisamente, per la Corte di Strasburgo, al crocifisso non sarebbe imputabile una significativa attitudine di incidere sulla libertà di pensiero dei discenti e sull'inveramento della libertà educativa²⁷ come, invece, potrebbe osservarsi in occasione della partecipazio-

pubbliche e pluralismo culturale, in COPPOLA, R., e VENTRELLA, C. (a cura di), *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, Bari, Cacucci Editore, 2012, p. 460.

²⁶ Secondo ZAGREBELSKY, G., *Simboli al potere. Politica, fiducia, speranza*, Torino, Einaudi, 2012, pp. 32-33, l'espressione «simbolo passivo» sarebbe un ossimoro, in quanto finalizzata a dare una rappresentazione del massimo emblema della tradizione cristiana come immagine muta, «(...) che non dice nulla di suo, che ha perso la sua anima, perché chiunque può fargli dire quello che vuole, come se fosse una marionetta. (...)». Dopo essere stato così secolarizzato, laicizzato, sociologizzato, per poterlo comunque appendere nelle aule delle scuole e dei tribunali, lo si è addirittura zittito: simbolo muto che non simbolizza nulla, e quindi 'inoffensivo' perché morto. Così ha stabilito la più alta giurisdizione europea dei diritti, precisando che non può perciò 'indottrinare' nessuno». In realtà, pur non negando alcune perplessità (dato che il crocifisso non è propriamente un 'simbolo passivo', nella misura in cui produce l'effetto di un appello alla coscienza di ognuno e comunica una identificazione dello Stato con quello specifico emblema), si potrebbe cercare di leggere in positivo la presa di posizione della Corte Europea. Sarebbe verosimile dire che essa si presta ad introdurre un argomento nuovo, riaprendo la questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico non più nell'ottica di uno scontro tra diritti o principi supremi, bensì di ragionevole accomodamento e di ricerca di una soluzione di convivenza.

In questo senso, pure COLAIANNI, N., *Simboli religiosi e processo di mediazione*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, 1, 2014, 13 gennaio 2014, p. 11, per il quale i conflitti interculturali andrebbero risolti percorrendo non solo la strada giudiziaria, ma anche quella della mediazione e dell'accomodamento. Ovvero, ammorbidendo la rigidità delle regole, potrebbe essere utile praticare procedure di mediazione che, in una prospettiva di compromesso e al di là dell'ordinario percorso conflittuale di carattere giurisdizionale, potrebbe essere la strada migliore per affrontare in maniera pacifica la questione dell'esposizione dei simboli religiosi nello spazio pubblico (urbano ed istituzionale).

²⁷ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Lautsi contro Italia*, decisione del 18 marzo 2011. Si tratta di una nota vicenda giudiziaria, avente il suo *focus* problematico nella reiterata richiesta di una cittadina italiana di origini finlandesi, Soile Tuulikki Lautsi, intenzionata ad ottenere dallo Stato italiano la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche pubbliche. Con la sentenza definitiva, intervenuta nel 2011, la Corte di Strasburgo ribaltava gli orientamenti favorevoli alla ricorrente ed espressi in primo grado, accettando la tesi governativa italiana secondo cui non sussisterebbero elementi probanti l'effettiva influenza sulla libertà di autodeterminazione degli alunni in conseguenza della loro esposizione, negli ambienti scolastici, al massimo simbolo del cristianesimo. Per un commento di tale controversia, cfr., PARISI, M., *Il soddisfacimento delle istanze di visibilità spirituale e culturale tra margine di apprezzamento statale e principio maggioritario: il caso Lautsi contro Italia*, in *Dir. fam. pers.*, 2011, 4, pp. 1580-1593.

ne, nel corso delle normali attività scolastiche, a cerimonie religiose o a conferenze a contenuto ideologico spirituale. In modo del tutto opposto, invece, il porto del velo islamico da parte di una docente della scuola primaria pubblica è stato ritenuto essere un simbolo di appartenenza religiosa avente un forte potenziale proselitico. Nella giurisprudenza Cedu, insomma, l'utilizzo del *foulard* viene considerato come una regola della tradizione coranica di difficile conciliazione con il principio dell'eguaglianza di genere, con l'aspirazione alla pacifica convivenza²⁸ e, in particolare, con il principio generale di non discriminazione che, in una società democratica fondata sulla primazia delle libertà fondamentali, i responsabili delle funzioni educative sono tenuti a dover proporre nell'esercizio neutrale delle loro attività istituzionali²⁹.

L'impegno ad una veicolazione delle nozioni nel rispetto dell'oggettività e della pluralità degli orientamenti ideali è enfatizzato dagli organi giurisdizionali Cedu non solo in riferimento specifico all'educazione religiosa, ma, in termini più ampi, nei confronti di qualsiasi insegnamento caratterizzantesi in senso etico o spirituale³⁰. Questo orientamento è stato esplicitato dalla Corte

²⁸ Sostanzialmente, per la Corte Europea sono da ritenersi giustificate eventuali limitazioni alla libertà religiosa per effetto del prevalere di un margine di apprezzamento riconosciuto al legislatore nazionale, nel momento in cui le restrizioni apportate al godimento pieno di un diritto fondamentale rispondano all'esigenza di garantire il *vivre ensemble*. Così, il divieto del porto del *foulard* e di coprirsi il volto nello spazio pubblico verrebbe a configurarsi come una misura necessaria in una società democratica per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Ciò al fine di evitare che gli spazi comuni, naturalmente deputati alla socializzazione, vengano compromessi e che la convivenza sociale risenta negativamente da un uso dei simboli religiosi ideologicamente troppo forzato. Cfr., DI COSIMO, G., *Gli spazi pubblici e la religione*, in FABBRI, A. (a cura di), *Spazio pubblico per il fenomeno religioso*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 152-153. Sui temi della coabitazione sociale tra diversità e dell'occultamento del volto negli spazi collettivi si veda PARISI, M., *Dissimulazione del volto nello spazio pubblico e libertà religiosa delle minoranze: il caso belga all'esame della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Pol. dir.*, 2018, 2, pp. 295-320.

²⁹ Per i giudici di Strasburgo, infatti, il velo islamico sarebbe un 'simbolo religioso forte', che si presterebbe a veicolare alcuni significati incompatibili con l'ordinamento democratico protetto dalla Convenzione Europea. Il riferimento più immediato va alla decisione del 15 febbraio 2001, assunta nel caso *Dahlab contro Svizzera*, nel quale il divieto di indossare il velo islamico durante le lezioni, imposto ad una insegnante di scuola statale dell'infanzia, è stato giustificato dall'obiettivo dichiarato di tutelare i diritti e le libertà altrui, l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, in una logica di bilanciamento tra gli stessi diritti convenzionali tutelati.

³⁰ Tale orientamento è stato chiaramente esplicitato nella trattazione del caso *Folgerø contro Norvegia*, deciso con sentenza del 26 giugno 2007. In questa vicenda, ricorrenti al giudice di Strasburgo erano alcuni genitori, tutti membri dell'Associazione Umanistica di Norvegia, che lamentavano una violazione dei diritti loro garantiti nella Convenzione dagli artt. 8, 9 e 14, nonché dall'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1, a causa delle lacune e dell'insufficiente operatività del sistema norvegese di esonero dal corso di 'Cristianesimo, religione e filosofia' (noto con l'acronimo 'KRL'), previsto come obbligatorio nelle scuole di primo e di secondo grado. Nonostante gli apprezzabili intenti dichiarati con l'introduzione del corso di 'KRL', per la Corte Europea, esso, nel concreto, non corrispondeva alle esigenze di un insegnamento impartito in modo obiettivo, critico

Europea sia in sede di esame del noto e risalente caso *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen contro Danimarca* (decisione del 7 dicembre 1976) che, più di recente, in occasione della valutazione della controversia *Jiménez Alonso e Jiménez Merino contro Spagna* (decisione del 25 maggio 2000). In entrambe le occasioni, nell'esprimersi in relazione alla creazione e alla frequenza di corsi di educazione sessuale negli istituti d'istruzione statali, i giudici sovranazionali europei hanno ritenuto del tutto compatibile con il dettato convenzionale l'introduzione di lezioni aventi ad oggetto la presentazione di conoscenze relative alla vita sessuale ove ciò, nel perseguimento di un interesse pubblico, sia finalizzato a rendere edotti gli studenti sulla forte incidenza delle nascite al di fuori del matrimonio, sull'aborto indotto e sulle malattie veneree. Nel momento in cui simili informazioni, pur avendo un potenziale di natura morale, siano fatte oggetto di una comunicazione imparziale e pluralista, non sussisterebbero gli estremi per una ipotesi di indottrinamento e, di conseguenza, per una violazione dell'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1.

Oltre a ciò, va anche rilevato come, negli orientamenti manifestati dalla giurisprudenza convenzionale, la promozione e il sostegno nei confronti delle diversità culturali e religiose, su cui ottiene sostanza lo stesso pluralismo educativo, siano soggetti ad un certo contenimento in ragione del realizzarsi della discrezionalità statale nella definizione di eventuali misure restrittive al godimento delle libertà convenzionali. Ci si riferisce, ovvero, come evidenziato, al concretizzarsi di un margine di apprezzamento fruibile dai pubblici poteri nazionali nell'inveramento dei diritti fondamentali, pur subordinatamente, tuttavia, al rispetto di particolari criteri, posti dalla stessa Convenzione del 1950. Sotto questo profilo, le previsioni di una prescrizione legale delle misure limitative dei diritti, di una finalità legittima perseguita dalle stesse restrizioni adottate (pubblica sicurezza; ordine, salute e morale pubblici; protezione dei diritti e delle libertà altrui) e della proporzionalità delle misure assunte rispetto allo scopo prefissato dalle autorità nazionali sono, unanimemente, considerate

e pluralista, nonché senza obiettivi di indottrinamento, conformemente all'interpretazione conferita al citato art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1. Pertanto, nell'opinione dei giudici europei, il rifiuto di concedere un esonero totale da tale insegnamento rappresentava una violazione della garanzia convenzionale, ribadendosi la necessità del pluralismo come condizione della democrazia, pur tuttavia non negandosi la legittimità di insegnamenti religiosi, anche confessionalmente connotati, purché non obbligatori ed accompagnati dalla possibilità effettiva di non avvalersi di essi. Per un commento, cfr., BELGIORNO DE STEFANO, M. G., *L'insegnamento della religione sotto il controllo della Corte Europea dei Diritti umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, giugno 2008, pp. 1 ss.; PARISI, M., *Insegnamento religioso, neutralità dell'istruzione pubblica ed educazione alla cittadinanza democratica: il caso Folgerø contro Norvegia*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2009, 3, pp. 729-748.

come condizioni utili ad una ragionevole mitigazione di una discrezionalità eventualmente troppo ampia³¹ o piegata a pressioni di matrice lobbistica³².

Coerentemente con questo punto di vista, la Corte Europea ha sostenuto la tesi della piena legalità delle eventuali restrizioni alla libertà religiosa degli studenti, poste in essere dalla autorità scolastiche nazionali con l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori (come, ad esempio, l'espulsione) a fronte di ripetuti rifiuti a inviti formali ad astenersi dall'indossare il velo islamico³³ o il tur-

³¹ Si tratta di requisiti di legittimità delle misure interne restrittive delle libertà convenzionali che, nel loro rispondere ad un «bisogno sociale imperioso» e nel dover essere proporzionate rispetto ad un ragionevole obiettivo perseguito, trovano il loro radicamento nella previsione per legge, intesa dalla Corte in una accezione ampia. Ovvero, in senso sia formale che sostanziale, comprendendo sia il diritto scritto che quello giurisprudenziale, purché, in entrambi i casi, il riferimento legislativo sia accessibile e prevedibile. Nel momento in cui vengono ad applicarsi questi limiti all'ampio godimento delle libertà fondamentali, l'esigenza che si pone è quella per cui l'interprete debba ricercare un ragionevole e proporzionato equilibrio tra gli interessi e i diritti in conflitto, in modo da evitare che la fruizione di un diritto avvenga con modalità tali da comprimere eccessivamente i diritti altrui o i valori generali della collettività (vale a dire, oltre quanto è indispensabile per esercitare un proprio diritto o per affermare un valore dell'ordinamento). Cfr., GARDINO, A., *Democrazia e religione nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in VARNIER, G. B. (a cura di), *La coesistenza religiosa: nuova sfida per lo Stato laico*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2008, pp. 20-21; SCACCIA, G., *Proporzionalità e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Rivista Aic*, 3, 2017, 26 settembre 2017, pp. 13-17.

Nello stesso ordine di idee anche G. CASUSCELLI, *Convenzione europea, giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo e sua incidenza sul diritto ecclesiastico italiano. Un'opportunità per la ripresa del pluralismo confessionale?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, settembre 2011, pp. 13-14, per il quale sarebbe da auspicare una certa delimitazione dello spazio di operatività del margine di apprezzamento degli Stati. Ciò al fine che «(...) un siffatto potere discrezionale non possa essere ritenuto illimitato, privo di regole, affidato alla esclusiva, discrezionale ed incensurabile decisione del legislatore/giudice/amministratore di uno Stato-membro, ma debba invece essere inteso 'in modo più restrittivo'». Così, non negandosi in alcun modo la legittimità delle chances di intervento discrezionale statale, va, tuttavia, sostenuta l'esigenza che l'esercizio di questo potere avvenga in via eccezionale, secondo criteri rigorosi e oggettivi di necessità e di ragionevole proporzione, entro i limiti posti dall'obbligo di osservare la Convenzione e di rispettare quanto prescritto dalle istituzioni del Consiglio d'Europa.

³² Un timore nutrito da ALICINO, F., *Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni*, Padova, Cedam, 2011, p. 252, per il quale sarebbe da evitare un'applicazione del margine di apprezzamento statale, tale da giustificare l'esistenza di status di particolare favore a beneficio di alcune confessioni (ovvero quelle maggioritarie) e a detrimento di altre (vale a dire, quelle di minoranza). Un'ipotesi che assumerebbe caratteristiche di concretezza nel momento in cui alcune organizzazioni confessionali, oltre a distinguersi per un significativo radicamento storico e sociale, vengono in rilievo anche per la capacità di operare in forme lobbistiche nei confronti del potere politico, del quale spesso si prestano ad orientare le determinazioni.

³³ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Dogru e Kervanci contro Francia*, decisione del 4 dicembre 2008. In queste controversie, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, all'unanimità ed unificando le valutazioni in una sola sentenza, che l'espulsione da una scuola superiore pubblica di due studentesse, che durante le lezioni di educazione fisica si erano rifiutate di togliersi il velo, non fosse in contrasto con il godimento della libertà religiosa. Ciò non solo perché le conclusioni delle autorità nazionali non venivano considerate sproporzionate, ma anche perché si è rite-

bante *sikh*³⁴ negli spazi propri delle comunità educative. In questi casi, i giudici sovranazionali hanno avuto modo di ribadire gli indirizzi interpretativi pregressi, secondo cui l'adozione di limiti al godimento delle libertà convenzionali deve ritenersi necessaria nella contemporanea società democratica, all'interno della quale l'inevitabile convivenza tra fedi e religioni diverse non può che implicare il rispetto di tutte le posizioni ideali e la salvaguardia di tutti gli interessi individuali e collettivi.

4. CONCLUSIONI

L'esame, sin qui condotto, di alcuni casi relativi al tema del pluralismo educativo, affrontati in sede giurisdizionale convenzionale, può consentire la delineazione di una visione d'insieme dei prevalenti orientamenti assunti dagli organi di giustizia del Consiglio d'Europa.

Innanzitutto, da un lato, è rilevabile una chiara tendenza di sostegno per le istanze di realizzazione dello specifico modo di essere delle diversità etniche, religiose e culturali (genericamente intese), tutelate rispetto alle modalità di trasmissione dei saperi e al contenuto degli stessi. Ciò, evidentemente, al fine

nuto come non spettante alla Corte il diritto di sostituire la propria visione dei fatti a quella delle autorità disciplinari scolastiche che, per la loro vicinanza alla comunità educativa, venivano a configurarsi come le più idonee a valutare i bisogni e le esigenze d'istruzione del territorio. Del resto, la stessa Corte Europea non ha dimenticato di sottolineare che la questione risultasse certamente importante, atteso che essa si prestava a chiamare in causa il valore della laicità dello Stato e, quindi, il rapporto tra questo e le confessioni religiose localmente presenti. Per cui, non a caso, il Governo francese, innanzi alla Corte e con il suo avallo, ha avuto modo di ammettere, chiaramente, che le restrizioni imposte alle ricorrenti, pur rappresentando, in modo evidente, una limitazione del diritto di manifestare la propria religione, dovessero ritenersi compatibili con il disposto dell'art. 9 Cedu. Questo in quanto le patite limitazioni, oltre a rispondere a necessità pratiche, come quella di dotarsi di un abbigliamento adatto all'esercizio dell'educazione fisica a scuola, si caratterizzavano per l'essere necessarie al fine di rispettare i principi costituzionali di laicità e di uguaglianza tra i sessi.

³⁴ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Ranjit Singh contro Francia*, decisione del 30 giugno 2009. In questo caso, nel valutare la conformità alle indicazioni convenzionali di un provvedimento disciplinare di espulsione emesso ai danni di uno studente rifiutantesi di abbandonare nelle aule scolastiche il turbante proprio della tradizione *sikh*, la magistratura europea ha ritenuto che le legittime esigenze di tutela dei diritti e delle libertà altrui, dell'ordine e della sicurezza pubblica potessero giustificare una limitazione della libertà di manifestazione della religione. Pertanto, la scelta, operata dalle autorità scolastiche nazionali, di vietare l'esibizione di simboli religiosi nelle scuole pubbliche non avrebbe integrato alcuna violazione dei precetti della Convenzione Europea, dato che lo Stato, nello svolgimento del suo ruolo essenziale di organizzatore neutrale e imparziale dell'esercizio delle diverse religioni e credenze, al fine di garantire la pace religiosa e la tolleranza in una società democratica, è legittimato a regolamentare liberamente l'uso dei simboli religiosi negli istituti scolastici.

di evitare l'occasionalarsi di episodi, anche sporadici e subdoli, di indottrinamento forzato.

Dall'altro, poi, è emersa, in forme nitide, una propensione di favore per l'inserimento sociale delle minoranze nella scuola, che, tuttavia, si è contraddistinta anche per la legittimazione di alcune scelte nazionali di opposizione ad una valorizzazione piena degli stessi soggetti minoritari. Per essere più chiari, questo orientamento bifronte della giurisprudenza Cedu ha trovato una sua oggettiva giustificazione nella necessità di contenere un'espansione senza freni delle attitudini di vita degli alunni appartenenti a minoranze etniche e religiose, al fine di consentirne una più ampia inclusione scolastica e una più efficace integrazione sociale. Così, da parte della Commissione e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si è continuamente lavorato alla individuazione di soddisfacenti punti di equilibrio, in una prospettiva, ad un tempo, di osservanza delle prescrizioni convenzionali e di esame obiettivo delle singole vicende sottoposte a giudizio.

Oltre a ciò, va pure evidenziato come i giudici europei, nella risoluzione dei casi concreti sottoposti alla loro attenzione, abbiano dato prova di una notevole flessibilità e di una marcata attenzione per le singole e specifiche realtà nazionali, consentendo l'applicazione della dottrina del margine di apprezzamento, che deve ritenersi essere un principio generale del sistema convenzionale. Di ciò ne è stata testimonianza la pronuncia finale resa nel caso *Lautsi contro Italia*, con la quale la Corte di Strasburgo ha ritenuto di sottolineare l'esistenza di una pluralità di modelli di laicità³⁵, derivanti dalle norme della Convenzione e –pur nella loro particolarità– compatibili con esse. Diversi modi di essere della neutralità dei pubblici poteri che si prestano a modulare, rispetto alle specificità nazionali, la composizione delle questioni educative, spirituali e coscienziali. In questo modo, la giurisprudenza convenzionale ha potuto sia legittimare forme più rigide di laicità, come quella francese e turca indirizzate ad una stringente neutralizzazione della simbologia religiosa negli ambienti scolastici³⁶, che modelli più favorevoli ad una laica valorizzazione delle etero-

³⁵ Secondo CAVANA, P., *Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico*, in PARISI, M., (a cura di), *Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale*, cit., p. 44, sarebbe davvero opportuno far riferimento ad una pluralità di modelli di laicità. Ovvero, a modelli «(...) corrispondenti alle differenti traduzioni giuridico-istituzionali del medesimo principio o postulato di origine evangelica della separazione o distinzione tra sfera politica e dimensione religiosa (principio dualista cristiano) in contesti sociali contrassegnati da un alto livello di secolarizzazione, abbandonando ogni pretesa velleitaria di far valere un unitario modello di laicità derivante da una particolare tradizione storica o culturale (*storicità e relatività del principio di laicità*)».

³⁶ Nell'opinione di ANNICHINO, P., *La religione in giudizio. Tra Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo*, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 159-164, sia nel sistema

genee identità dei singoli e dei gruppi pure a fronte della formale esistenza di una Chiesa di Stato, come nelle attuali esperienze nordeuropee e anglosassoni³⁷. Ciò che per la Corte Europea è stato ritenuto impreteribile, nella varietà dei modelli osservabili, è l'impegno dei singoli Stati al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, del pluralismo ideale, della non identificazione tra l'ordine delle questioni civili e l'ordine delle questioni religiose, della democrazia.

Per quanto attiene, in modo più diretto, al tema dell'istruzione e dell'educazione, come si è potuto constatare, gli organi giurisdizionali del Consiglio d'Europa (e, nello specifico, la Corte di Strasburgo) hanno seguito l'applicazione sia dell'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1 che degli artt. 8, 9 e 10 dell'accordo convenzionale. Questi ultimi - nel loro riguardare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la tutela della libertà di religione e di coscienza, la salvaguardia della libertà di espressione - si sono dimostrati essere in stretta connessione con il diritto genitoriale al rispetto dei propri convincimenti religiosi e filosofici nell'istruzione e nell'educazione della prole.

Così, a mezzo di un esame del combinato disposto del citato art. 2 del Protocollo Addizionale n. 1 con le altre disposizioni convenzionali, la Corte ha avuto modo di rimarcare la necessaria garanzia del pluralismo educativo, come strumento per la conservazione e per l'inveramento del modello di società democratica promosso in sede di Consiglio d'Europa. Negli orientamenti della giurisprudenza convenzionale, tutti i programmi e i corsi educativi sono tenuti a rispettare le convinzioni ideali e spirituali dei genitori, nel senso di non compromettere le loro visioni di vita caratterizzate da un significativo livello di serietà e di importanza. Ciò, tuttavia, nel riconoscimento alle autorità scolastiche nazionali di una certa discrezionalità nella strutturazione dei programmi d'insegnamento, nella disciplina della presenza dei simboli di appartenenza

ordinamentale francese che in quello turco sarebbe ravvisabile la preferenza per il cosiddetto *assertive secularism*, ovvero per un orientamento ideologico che mira all'esclusione della religione dalla sfera pubblica, con ricadute negative in termini di una sufficiente valorizzazione del principio pluralista.

³⁷ Si può dire che gli organi giurisdizionali convenzionali abbiano optato per una decisa flessibilità nella definizione delle controversie sottoposte al loro vaglio (soprattutto quando, come si è visto, aventi ad oggetto i temi dell'istruzione e dell'educazione) e nella considerazione dei caratteri di neutralità/laicità dei pubblici poteri. Ciò anche in ragione dei cambiamenti di costume e dei processi evolutivi favoriti dal progressivo accentuarsi del carattere multiculturale delle società europee, provocanti incertezze e forme inedite di conflittualità che richiedono tempo per essere metabolizzate e risolte. Ne è conseguita, da parte della giurisprudenza Cedu, l'esigenza di un approccio duttile, atto a considerare la compatibilità con l'assetto convenzionale dei più differenti modi di essere della laicità istituzionale nei singoli Paesi aderenti al Consiglio d'Europa. Cfr. CARDIA, C., *Il problema della scuola*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, novembre 2010, pp. 22-32.

religiosa negli spazi comuni, nella considerazione della storia e delle tradizioni nazionali, e, quindi, con la proposta di soluzioni giudiziarie alle controversie esaminate che si sono contraddistinte per l'essere calibrate in relazione alle differenti specificità interne.

Per la Corte Europea, ovviamente, nozioni e conoscenze relative al mondo della religione e della filosofia possono e devono essere fornite agli studenti, ma in maniera obiettiva, pluralista e critica, al fine di garantire un clima di serenità nell'apprendimento. I divieti di proselitismo e di indottrinamento vengono posti come confini insuperabili all'esercizio delle funzioni pubbliche nel campo dell'istruzione e dell'educazione delle giovani generazioni. Coerentemente con tale orientamento, i legislatori nazionali, nel prevedere l'istituzione nell'offerta formativa pubblica di insegnamenti religiosi, giustificandoli in riferimento alle tradizioni storico-sociali dei rispettivi territori, sono stati anche sollecitati a fissare opportune tutele a beneficio della libertà educativa e di coscienza dei genitori e degli alunni. La definizione del carattere facoltativo ed opzionale di materie e di insegnamenti sensibili sotto il profilo ideale, come quelli aventi ad oggetto la trasmissione di informazioni relative al mondo della spiritualità e della trascendenza, è stata ritenuta essere la soluzione migliore per contemperare la necessità di rispettare i convincimenti dei genitori e degli studenti con le legittime scelte di politica legislativa statale³⁸.

Tra l'altro, va rilevato come la Corte di Strasburgo, nel rendere i propri orientamenti rispetto alle diverse dispute sottoposte al suo vaglio, abbia sempre avuto il superiore interesse del minore quale criterio-guida nella risoluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto le relazioni tra i genitori in materia di educazione della prole³⁹. Si è, così, assistita all'adozione di decisioni in cui il *best interest of the child*, autonomamente considerato, ha determinato l'assunzione di provvedimenti giurisdizionali non omogenei nelle soluzioni

³⁸ MUSSELLI, L., *Le norme europee a tutela della libertà religiosa. Problemi di interpretazione*, in *Il Politico*, 1975, 1, pp. 309-310.

³⁹ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Neulinger e Shuruk contro Svizzera*, decisione del 6 luglio 2010. Si tratta di una vicenda nella quale i giudici di Strasburgo hanno rilevato una violazione dell'art. 8 Cedu nella decisione elvetica di ordinare il ritorno in Israele di un bambino sottratto dalla madre al padre, appartenente al movimento religioso ebraico ultra-ortodosso *Loubavitch* ed intenzionato a conferire al figlio un'educazione religiosa particolarmente rigorosa. La Corte, ponendo l'accento sull'integrazione del minore in Svizzera, correlata al decorso di un notevole lasso di tempo –al momento della sottrazione il bambino aveva due anni, mentre, all'atto finale di questa lunga battaglia giudiziaria, il minore aveva sette anni, frequentava le scuole elvetiche e parlava perfettamente il francese–, nonché sul comportamento inadeguato del padre, ha considerato l'ipotesi del ritorno del bambino in Israele come contraria al suo superiore interesse e, quindi, al rispetto della sua vita privata e familiare. In merito cfr., DI LORENZO, N., *Sottrazione internazionale e diritti fondamentali del fanciullo in una recente pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2014, 1, pp. 6-11.

proposte, ma aderenti ad un'analisi *case by case*. Tra universalità dei diritti proclamati nella Carta convenzionale e valorizzazione della ricchezza delle tradizioni dei singoli popoli europei, è emersa una significativa attenzione giurisprudenziale per la realizzazione delle più opportune dimensioni di libertà del minore. In questo senso, attraverso la lettura di alcune decisioni, traspare in modo chiaro la volontà dei giudici sovranazionali di proporre una considerazione della scuola come luogo privilegiato di socializzazione e di integrazione delle giovani generazioni, in grado di fornire le prime risposte delle autorità politiche alle istanze della contemporanea società caratterizzata in senso pluri-religioso e multietnico⁴⁰.

In sintesi, nonostante l'eterogeneità dei casi esaminati, gli organi giurisdizionali del Consiglio d'Europa (sia la Commissione che la Corte dei Diritti dell'Uomo), nel porre in essere le loro attività di analisi e di salvaguardia delle prescrizioni convenzionali, hanno costantemente ricercato una non facile conciliazione tra le esigenze di invero dei diritti e delle libertà fondamentali (anche in materia d'istruzione) e la necessità di rispettare la varietà e l'originale articolazione dei patrimoni costituzionali e normativi nazionali. La ricerca di un giusto equilibrio tra interessi concorrenti⁴¹, con l'alternarsi delle tendenze

⁴⁰ Per la giurisprudenza convenzionale, a mezzo della individuazione di opportune modalità di difesa della neutralità della scuola, i pubblici poteri nazionali possono, ad un tempo, prevenire discriminazioni ideologiche e religiose e proteggere la libertà di scelta dei genitori e dei minori, così da rendere questi ultimi dei cittadini consapevoli e protagonisti della costruzione civile e politica della convivenza democratica. Pertanto, il miglior interesse del minore può essere adeguatamente perseguito sostenendo l'integrazione e la socializzazione di tutti gli studenti, da conseguirsi con *flexible arrangements* da parte delle autorità statali e con la definizione di percorsi educativi strumentali alla consapevolezza da parte delle giovani generazioni dell'articolazione del tessuto sociale e della eterogeneità positiva dei modi di essere dei singoli consociati. Cfr. RODRIGUEZ, S., *Libertà religiosa e scuola pubblica. Profili comparati e orientamenti della Corte europea*, in CECCHERINI, E., e DE GREGORIO, L. (a cura di), *Pluralismo religioso, forma di Stato e autonomia privata*, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2018, pp. 312-315.

⁴¹ Ciò fedelmente alla logica del già citato 'accomodamento ragionevole' che, pur formatosi negli ordinamenti di *common law*, è stato adottato anche dalla Corte Europea, come supremo tribunale di un ordinamento multilivello, per abilitare i giudici a trovare, nelle ipotesi di conflitto tra differenti posizioni soggettive garantite, un equilibrio tra la regola generale (o universale) e l'esigenza di ammettere deroghe alla stessa. Questo al fine di correggere eventuali discriminazioni indirette insite nell'applicazione della norma generale, qualora si appurasse che essa sia tale da mortificare il modo di essere di determinanti soggetti e gruppi minoritari. In sostanza, la ricerca di un 'accomodamento', come strumento giurisprudenziale volto alla salvaguardia delle identità e alle gestione delle diversità etnoculturali. Si veda ROLLA, G., *La libertà religiosa in un contesto multi-culturale*, in CECCHERINI, E., (a cura di), *Pluralismo religioso e libertà di coscienza*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 124-126.

In questo senso anche MARCHI, N., *La libertà religiosa nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 33, 2019, p. 79, la quale evidenzia come il giudizio di bilanciamento sia un'attività inevitabile per la Corte di Strasburgo, in quanto imposta dalle stesse disposizioni convenzionali fissanti la valutazione del comportamento degli Stati alla

alla valorizzazione del diritto all'istruzione e della libertà di coscienza⁴², ha indotto la giurisprudenza degli organi di Strasburgo a conferire un peso non trascurabile alla discrezionalità statale in materia educativa, di cui deve poter fruire ogni Stato membro nel compito, suo proprio ed insostituibile, di apprestare tutela primaria ai diritti e alle libertà fondamentali sanciti nella Convenzione. Un indirizzo interpretativo che, in ogni caso, è tale da non porsi in contraddizione con la garanzia di un accettabile grado di pluralismo, soprattutto nel settore scolastico, ove, nella convinzione dei giudici europei, la trasmissione dei modelli educativi non può che passare attraverso una coerente e neutrale rappresentazione della varietà delle posizioni ideali, etiche, religiose ed areligiose esistenti nella società. Ciò nella prospettiva di una adeguata realizzazione delle guarentigie convenzionali, fedelmente alla convinzione per cui un vero pluralismo educativo possa anche convivere con una moderata espansione del margine di discrezionalità statale, ove finalizzato a promuovere il pieno inserimento sociale delle giovani generazioni e il loro essere protagonisti di una convivenza fondata sul convinto rispetto delle libertà inalienabili della persona umana.

luce dei citati parametri dell'esistenza di una legge, della rilevabilità di uno scopo legittimo e della necessità in una società democratica. Un bilanciamento degli interessi in gioco che non può prescindere da una loro ricostruzione e valutazione, al fine di un corretto controllo dell'uso fatto del margine di apprezzamento statale e di una attenta considerazione dei contenuti essenziali degli stessi diritti inalienabili di cui, per sua natura, la Corte è garante ed interprete.

⁴² DISTEFANO, M., *Il diritto dei minori alla libertà religiosa: tra norme e prassi internazionali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 19, 2020, pp. 90-91.